

GRUPPO FAMIGLIA – OSSERVATORIO GIUSTIZIA CIVILE DI REGGIO CALABRIA
GRIGLIA DI LAVORO

	MILANO	REGGIO CALABRIA	SALERNO	REGGIO EMILIA	CATANIA	TORINO
In quali casi viene nominato?	<p>Nei procedimenti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale relativi ai figli nati da genitori non coniugati, nelle separazioni, divorzi, modifiche delle condizioni; in caso di alta conflittualità, quando il TO si rende conto che i genitori non sono in grado in ambito processuale di tutelare gli interessi propri del minore. Quando il contrasto è diventato conflitto e vi è quasi sempre una limitazione della responsabilità con affido all'Ente. In particolare nella</p>	<p>Viene nominato in caso di conflitto tra i genitori ed il minore (procedimenti presso il TO e GIP) Azioni di stato, separazioni e divorzi in cui vengano chiesti provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale, procedimenti penali che vedono parte offesa il minore ed indagato il genitore o soggetti familiari (in mancanza di sorveglianza del genitore), o conviventi con il genitore.</p>	<p>Nei giudizi di separazioni e divorzi altamente conflittuali o nei giudizi di decadenza dalla responsabilità genitoriali instaurati nell'ambito delle separazioni e divorzi</p>	<p>Nei procedimenti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale relativi ai figli nati da genitori non coniugati, nelle separazioni, divorzi, modifiche delle condizioni, laddove venga richiesta da una delle parti la decadenza dell'altra dalla responsabilità genitoriale, ovvero emergano elementi di gravità tale da indurre il Tribunale a pronunciare una decadenza d'ufficio.</p>	<p>Elevata conflittualità ed incapacità di gestire il conflitto da parte di entrambi i genitori; in presenza di domanda di limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale</p>	<p>Nei casi di conflitto d'interesse con i genitori</p>

	<p>prassi del Tribunale di Milano la nomina avviene nei seguenti casi Conflittualità Genitoriale: Quando Emerge L'incapacità Dei Genitori- Sia dentro che fuori al processo -di capire i reali bisogni dei figli Sottrazione minori Casi di presunti abusi e/o violenza assistita Disturbi gravi dei minori: quando la lettura della malattia è diversa fra i genitori e si riscontrano difficoltà nel seguire le indicazioni dei medici e/o di assumere concordi decisioni In alcuni casi di coppie di diversa nazionalità quando emergono difficoltà e/o incomprensioni dovute alle</p>	<p>Comunque in tutti i casi in cui sussista "potenziale" conflitto d'interessi. Il suo compito sarà sia quello di portare avanti la volontà del minore sia quello di esprimere il proprio parere di curatore speciale nell'interesse del minore che rappresenta.</p> <p>È possibile nominare il curatore speciale nell'ambito dell'azione di reclamo dello stato di figlio nato nel matrimonio ai sensi dell'art. 249 c.c. e in caso di impugnazione per il riconoscimento del figlio.</p>				
--	---	--	--	--	--	--

	differenze culturali					
Solitament e in quale fase del processo?	Dopo la fase Presidenziale, nella fase istruttoria, spesso all'esito della CTU o a seguito di relazione dei Servizi che evidenziano un "punto morto" nei servizi che non sono in grado di attivare più alcuna funzione propulsiva o "mediativa" tra gli adulti o un contrasto grave tra un genitore e i servizi.	Solitamente nella fase iniziale o quando si ravvisa il potenziale conflitto d'interesse.	Nelle separazioni e nei divorzi non appena si evidenzia la conflittualità; al più tardi alla momento della nomina della CTU o in corso di consulenza. Nella richiesta di decadenza, immediatamente	Dopo la fase Presidenziale, nella fase istruttoria.	in fase istruttoria, anche col rito camerale con nomina collegiale; raramente viene nominato in fase presidenziale e neppure in fase decisoria. È opportuno nominarlo all'inizio della fase istruttoria per garantire la maggiore tutela del minore nel processo e assicurarla per tutta la durata del processo	All'apertura del procedimento
In appello?	1. Una volta nominato in primo grado e costituito in quel giudizio, di separazione, divorzio o ex artt. 337 e segg cod. civ.,	Rimane la nomina del primo grado (non si registrano casi di mancata nomina in primo grado)	Non mi pare che venga nominato il Curatore	In genere il provvedimento non contiene disposizioni specifiche, salvo che la particolarità del caso concreto lo richieda.	Non si è proceduto finora alla nomina del curatore speciale del minore nei giudizi di	Di solito è già stato nominato nel primo grado del giudizio

<p>il curatore speciale del minore è parte a tutti gli effetti e come tale deve anche a lui essere notificato l'appello. ... si ritiene spetti anche al curatore il potere di impugnativa del provvedimento che ha definito il giudizio di primo grado.</p> <p>... se una situazione di conflitto si verifica in appello, la Corte può nominare anche per la prima volta un curatore speciale al figlio minorenni. Con riguardo ai reclami avverso provvedimenti ex artt. 330 e segg cod. civ. emessi dal TM, la Corte d'Appello di Milano laddove ravvisi la mancata nomina nel giudizio di primo grado di</p>				<p>appello, in adesione all'orientamento prevalente della Corte di Cassazione che prevede, in ipotesi di mancanza del curatore ove necessario, la nullità del procedimento con regressione, ai sensi dell'art.354 c.p.c., al primo grado.</p>	
---	--	--	--	---	--

<p>un rappresentante del minore, rimasto privo anche di difesa tecnica, provvede a nominare in appello un curatore speciale al minore, individuandolo tra quelli di cui all'elenco fornito dall' Ordine degli Avvocati di Milano, quindi avvocato in grado di svolgere anche la difesa tecnica nel processo. Con il provvedimento di nomina del curatore, reclamo e decreto impugnato vengono comunicati a cura della cancelleria al curatore, cui viene assegnato un termine per la costituzione in giudizio. Se il curatore accetta di proseguire</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>nel giudizio di appello, accettando la causa nello stato in cui si trova, la Corte procede alla definizione del giudizio di reclamo, anche eventualmente con rinnovazione di atti istruttori ove necessario. Se invece il curatore eccepisce la nullità dell'intero procedimento di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del minore, parte necessaria del procedimento secondo la prevalente giurisprudenza della Cassazione, la Corte dichiara la nullità del decreto impugnato e rimette gli atti al TM.</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>Contenuto del provvedimento di nomina</p>	<p>Tendenza ad attribuire al curatore un ruolo non solo processuale ma anche sostanziale, pur sempre connesso alla cornice processuale che ha quale tema i best interests del Minore coinvolto. Fase attuativa dei provvedimenti in corso di giudizio</p>	<p>TO provvedimenti più specifici sui compiti (es: specifica se il CS deve parlare con il minore o portare avanti ulteriori adempimenti)</p>	<p>“.....ravvisabile il conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente e il suo rappresentante legale con conseguente necessità della nomina d'ufficio di un curatore speciale che rappresenti ed assista l'incapace (art. 78 c.p.c., comma 2) -</p>	<p>In genere il provvedimento non contiene disposizioni specifiche, salvo che la particolarità del caso concreto lo richieda.</p>	<p>la forma è l'ordinanza perché dà impulso al processo; è motivata in modo sintetico e di norma viene nominato un avvocato specialista della materia. L'ordinanza è collegiale nei procedimenti col rito camerale o monocratica nei giudizi di separazione e divorzi</p>	<p>Brevi cenni sulla storia del minore e del suo nucleo; Eventuali pregresse valutazioni del Servizio Sociale e/o degli operatori Comunità MadreBambino e/o del servizio di NPI/Psicologia; Eventuale inserimento del minore in una famiglia affidataria; Regolamentazione degli incontri genitori/bambino Presa incarico da parte del Servizio Sociale e del Servizio di</p>
--	---	--	--	---	---	---

						NPI o richiesta di aggiornamento o delle pregresse relazioni
Quali poteri, ruolo e funzione	E' una funzione processuale, ma ci sono anche aspetti sostanziali, è la Voce del Minore, una volta costituito il suo difensore, l'avvocato del minore, dà impulso al processo, deposita le memorie, argomenta e formula conclusioni in relazione ai suoi diritti e interessi (collocamento del minore etc, questioni sostanziali), promuove incontri di rete con tutti gli operatori (SS, psicoterapeuti minori e genitori,	Rappresentanza esclusivamente processuale e unicamente nel procedimento per il quale viene nominato Il curatore può compiere nell'interesse del minore un certo atto giuridico per il quale è stato nominato, Interagisce con il SS /ASP/Neuropsichiatria/USSM e con gli altri soggetti coinvolti (es: CTU). Se è avvocato può assumere la difesa tecnica nell'ambito del procedimento	Nel provvedimento non vengono specificati, ovviamente è limitatamente all'incarico ricevuto	E' una funzione processuale, dà impulso al processo, deposita le memorie, argomenta e formula conclusioni in relazione ai suoi diritti e interessi (collocamento del minore etc, questioni sostanziali)	poteri eminentemente processuali, è parte ed ha funzione di difendere gli interessi del minore potendo anche formulare domande processuali e istanze istruttorie	In sintesi: art. 10 Conv. Strasburgo 1996 1. Nei procedimenti dinanzi ad un'autorità giudiziaria riguardanti un minore, il rappresentante e deve, a meno che non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore: a) fornire al minore ogni informazione pertinente, se

	<p>educatori etc) le questioni economiche non competono direttamente al curatore speciale in questi tipi di procedimenti. A questo si affianca un ruolo di vigilanza sul processo.</p>	<p>per il quale è stato nominato. I compiti che il curatore è chiamato a svolgere possono essere desunti dall'art.10 della Convenzione di Strasburgo: "Nei procedimenti dinanzi ad un'autorità giudiziaria riguardanti un minore, il rappresentante deve, a meno che non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore: a) fornire al minore ogni informazione pertinente, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente; b)</p>			<p>il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente; b) fornire al minore, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente, spiegazioni relative alle eventuali conseguenze che l'opinione del minore comporterebbe e nella pratica, e alle eventuali conseguenze di qualunque azione del rappresentante; c) rendersi edotto dell'opinione</p>
--	--	---	--	--	--

		<p>fornire al minore, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente, spiegazioni relative alle eventuali conseguenze che l'opinione del minore comporterebbe nella pratica, e alle eventuali conseguenze di qualunque azione del rappresentante;c) rendersi edotto dell'opinione del minore e portarla a conoscenza dell'autorità giudiziaria.”</p>				<p>del minore e portarla a conoscenza dell'autorità giudiziaria. 2. Le Parti esaminano la possibilità di estendere le disposizioni del paragrafo 1 ai detentori delle responsabilità genitoriali</p>
<p>Il curatore può contattare il minore, riceverlo a</p>	<p>Il curatore <u>deve</u> incontrare il minore, laddove è molto piccolo (neonato, piccolissimo) prenderà contatto</p>	<p>Può contattare il minore, magari tramite il SS o la struttura ospitante se il minore si trova</p>	<p>Rientra nella sensibilità, disponibilità e interesse del professionista; c'è</p>	<p>Con quali modalità il curatore contatta il minore, dipende dall'età e dal luogo ove il minore è collocato.</p>	<p>può contattare il minore, riceverlo a studio, dai 12 anni o infra se</p>	<p>In base al protocollo lo incontra in studio di solito contatta</p>

<p>studio etc e se sì da quale età dove lo vede? (studio, spazio neutro... etc).</p>	<p>con la Comunità, l'Ente affidatario; negli altri casi incontra il minore possibilmente presso il proprio studio.</p>	<p>in struttura. Non va a parlare con il minore se non è necessario ai fini del giudizio (principio di minima offensività - si vedano Linee Guida UNCM https://lnx.camere.minorili.it/wp-content/uploads/2019/10/LINEE-GUIDA-CURATORE-SPECIALE-DEL-MINORE-2019.pdf</p> <p>Rispetto al colloquio del minore valuta anche la situazione specifica e l'età. Può incontrare il minore, ascoltare le sue richieste e spiegargli (quando il minore avrà compiuto i 12 anni) come si svolgerà il</p>	<p>chi lo incontra allo studio, chi presso l'abitazione del minore oppure in uno spazio neutro che può essere anche un parco</p>		<p>possiede capacità di discernimento (in armonia con l'art. 337 octies c.c.)</p>	<p>il servizio sociale o la comunità</p>
--	---	---	--	--	---	--

		procedimento e quali effetti avrà su di lui.				
il curatore riceve anche i genitori?	Il curatore avvocato si costituisce in proprio e quindi è tenuto al rispetto degli obblighi deontologici: se deve incontrare i genitori dovrà contattare prima i loro difensori e gli incontri potranno avvenire sempre alla presenza dei difensori.	Il CS riceve i genitori, solo se necessario, alla presenza dei loro avvocati.	Non c'è un unico criterio, sempre secondo la sensibilità del professionista	Il curatore avvocato si costituisce in proprio e quindi è tenuto al rispetto degli obblighi deontologici: se deve incontrare i genitori dovrà contattare prima i loro difensori e gli incontri potranno avvenire sempre alla presenza dei difensori.	Di norma li riceve, soprattutto quando si tratta di minore in età prescolare. È importante che il curatore mantenga la terzietà evitando condizionamenti da parte dei genitori	Non deve riceverli.
Chi lo paga? Sempre Gratuito Patrocinio?	Se il curatore non è avvocato ha diritto eventualmente solo all'equa indennità, il curatore avvocato in relazione all'attività difensiva che svolgerà ha diritto al compenso secondo i parametri forensi e può avvalersi del patrocinio a spese	Patrocinio a spese dello Stato se si costituisce avvocato e se i minori ne hanno i requisiti.	si	Sempre Patrocinio a spese dello Stato? il curatore avvocato in relazione all'attività difensiva che svolgerà ha diritto al compenso secondo i parametri forensi e può avvalersi del patrocinio a spese dello stato se il minore non ha reddito o se esso rientra nei limiti.	lo paga lo Stato, su istanza dell'avvocato-curatore del minore, salvo che il minore sia titolare di un patrimonio	Di regola lo Stato.

<p>dello stato se il minore non ha reddito o se esso rientra nei limiti. Compenso curatore speciale: nella prassi milanese – ritenendo che non si debba tener conto della redditualità dei genitori – il curatore chiede normalmente l'ammissione al patrocinio a spese dello stato. Anche l'eventuale CTP nominato dal Curatore viene ammesso al Patrocinio a spese della Stato. Il tribunale all'esito del giudizio, a seconda del comportamento processuale delle parti, in alcuni casi ha revocato l'ammissione al patrocinio ponendo il compenso a carico solidale dei genitori</p>			<p>In genere viene nominato curatore un Avvocato (non si sono verificati, quantomeno recentemente, casi in cui sia stato nominato un soggetto del nucleo familiare del minore).</p>		
--	--	--	---	--	--

<p>Il curatore speciale (TM) In quali tipologie di procedimenti viene nominato?</p>	<p>Procedimenti di adottabilità e nei “de potestate” recentemente de plano</p>	<p>Dinanzi al TM con l'apertura del procedimento di VG o con l'istruttoria. In caso di conflitto d'interessi anche solo con un genitore.(proc. de potestate e di adottabilità)</p>	<p>Procedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale</p>		<p>Prevalentemente procedimenti de potestate; potrebbe essere nominato anche nei procedimenti di adottabilità se c'è un potenziale conflitto col rappresentante legale del minore</p>	<p>Procedimenti “de potestate” adottabilità, più di rado in T.O. per separazioni e divorzi conflittuali.</p>
<p>I provvedimenti definiscono i poteri del curatore speciale?</p>	<p>No, c'è solo la nomina: sono nominati curatori esperti che conoscono ruoli e funzioni; in alcuni casi quando la limitazione della responsabilità riveste anche gli aspetti economici vengono attribuite funzioni specifiche ad es. in merito alle richieste delle indennità percepite da minori, questioni</p>	<p>TM: viene riportato nel provvedimento il motivo della nomina ma non specifica i poteri del curatore (per la rappresentanza nell'ambito del presente procedimento) nel caso di contestuale inizio di azione penale può essere nominato anche ai fini del giudizio penale (in tal caso</p>	<p>No</p>		<p>Non li definiscono ma per prassi consolidata i compiti sono quelli previsti dalla Convenzione di Strasburgo (art.10); viene nominato un avvocato specializzato che assiste il minore durante l'ascolto del giudice, che</p>	<p>no</p>

	ereditarie, richieste risarcimento danni, etc. in tal caso il Curatore per le autorizzazioni, dopo la nomina deve fare istanza al GT.	verrà esplicitato nel provvedimento di nomina l'ampliamento dei poteri), laddove il CS è avvocato specifica che potrà costituirsi quale avvocato del minore			spiega al minore i motivi della sua audizione e i contenuti dei provvedimenti che lo riguardano e soprattutto lo accompagna nelle non sempre agevoli fasi esecutive degli stessi. Il curatore può proporre al giudice gli interventi correttivi dei provvedimenti che lo riguardano al fine di evitare che i predetti siano sproporzionati rispetto all'interesse da tutelare	
solitamente	Al TM di Milano	Si se la nomina del	Il più delle volte		Normalmente sì	no

<p>il curatore nominato nei procedimenti di VG viene nominato tutore nei procedimenti del registro AB?</p>	<p>le funzioni di Curatore e Tutore non sono cumulabili.</p>	<p>tutore viene fatta dal TM.</p>	<p>“SI”</p>			
<p>Esiste un albo, un elenco da cui attingere i curatori / tutori?</p>	<p>La nomina è discrezionale. A Milano esiste un elenco di curatori (a cui si attinge anche per i tutori) che comprende i nomi di avvocati che hanno svolto un corso di formazione organizzato dalla Commissione persona famiglia e minori del COA Milano che prevede anche condizioni per la permanenza tra i quali la</p>	<p>Si, esiste un elenco, ma la nomina è prevalentemente fiduciaria.</p>	<p>In via di elaborazione</p>		<p>E' in itinere</p>	<p>Si predisposto dal Consiglio dell'Ordine.</p>

	partecipazione annuale ad almeno uno dei corsi di aggiornamento. Anche alcuni ordini distrettuali hanno redatto un elenco.					
Le nomine avvengono col sistema della rotazione?	No, con riferimento all'esperienza del curatore in relazione al caso specifico.	La nomina è prevalentemente fiduciaria, tiene anche conto della dislocazione territoriale.	si		Assolutamente sì.	In teoria sì, in pratica no
Gli interventi di supporto: Sostegno alla genitorialità del Consultori o Familiare	Si premette che l'area metropolitana di Milano comprende 134 Comuni, il Consultorio è una struttura che ha un po' dimenticato la sua genesi e l'obiettivo originario e per svariate ragioni, non ultima la carenza di personale, è costretta a limitare il proprio intervento nei casi in cui vi è un provvedimento					Mai visto praticare

	<p>dell'AG. Nel territorio dell'ATS Città di Milano al 6/2019 erano attivi 45 consultori a gestione ASST e 35 a gestione privata, E' certamente vero che sono tantissime le richieste e che le risorse sono limitate: di personale, per i consultori delle ASST, ed economiche, per i consultori a gestione privata. Per questo motivo (differente nei due casi) quindi non si riesce a prendersi carico delle tante richieste</p>					
Incarico	<p>provvedimento AG, prevalentemente; richiesta privata, più raramente. Per la totalità dei consultori privati è esattamente l'inverso (per lo più</p>	<p>si, viene dato incarico al consultorio dal Tribunale ordinario o dal Tribunale per i minorenni;</p>	si		<p><i>formula generale con adattamenti, caso per caso, individuando i bisogni dei genitori</i></p>	

	l'accesso è spontaneo).					
Durata	dipende dalla natura e modalità intervento. Sono previsti dei primi incontri gratuiti e poi si paga un ticket. Nei consultori privati accreditati la prestazione è esente da pagamento per i primi 10 incontri. Nei consultori accreditati, siano essi a gestione ASST o a gestione privata, le prestazioni definite sociosanitarie e a elevata integrazione sanitaria (cioè tutte le psicosociali) sono esenti da ticket ((quindi gratuite) entro i limiti quantitativi indicati nella DGR 6131. Non risulta che oltre quella quantità si debba pagare il	in base alle criticità. La durata è di minimo due mesi e massimo sei mesi o comunque secondo le esigenze che necessita il caso	Dipende dalle situazioni			<i>a tempo, generalmente un anno, ed è rinnovabile</i>

	<p>ticket: più semplicemente non si deve andare oltre quella quantità. Si deve concludere il percorso. Nei consultori accreditati a gestione privata è possibile che sia fatto pagare un importo identico al quanto Regione Lombardia valorizza le prestazioni erogate entro quei limiti della DGR.</p>					
efficacia	<p>obbiettivo costruire un'alleanza con la famiglia per elaborare un progetto di crescita con il sostegno</p>	<p>Relativa: la risposta è legata anche alla motivazione e formazione dell'utente;</p>			<p>dipende dai singoli territori e dalle competenze specifiche.</p>	
<p>Solitamente è legato ad altra misura di sostegno</p>	<p>si, spesso NPI</p>	<p>A volte legato ad ADM con monitoraggio da parte del SS Può essere legato ad altre figure di sostegno come</p>			<p>si</p>	

		inserimento in Case famiglia, comunità di recupero, spazi neutri e USME nei casi di procedimenti penali.				
Incarico ai SS per indagine socio-ambientale	In Lombardia l'indagine è psico-sociale sulla situazione del minore e della famiglia e sulla qualità dei legami	Utilizzato in moltissimi procedimenti di TM, e nei soli procedimenti di separazione e divorzio con alta conflittualità			Utilizzato in moltissimi procedimenti di TM, e nei soli procedimenti di separazione e divorzio con alta conflittualità	
Quanti incontri?	È l'ausiliario a determinarlo, in genere 4/5	In base alle criticità...anche ripetuta nel tempo Gli incontri sono stabiliti dal Servizio Sociale territoriale in funzione della necessità e	Dipende dalla situazione familiare	Sono gli operatori a stabilire il numero, la frequenza e la modalità degli incontri (in forma libera o protetta);	Non sono frequenti a causa del ridotto organico e di norma sono integrati con la presenza di psicologi-	Dipende dalla durata della procedura

		dell'urgenza del caso. Solitamente variano in base alle esigenze ed alle richieste dell'AG.			psichiatri- npi	
Visita domiciliare	si, in particolare se all'esito della relazione psico-sociale demandata ai SS si rileva che c'è necessità di sostegno ai genitori che può essere attuato mantenendo il bambino presso la famiglia	una o due (comunque a discrezione del servizio)	si	si se espressamente richiesta dal Giudice, alla luce degli elementi emersi nel corso del giudizio (es. inadeguatezza dell'abitazione), ovvero su iniziativa dei Servizi stessi se ritenuto opportuno.	si	Avviene sempre
Criticità		Relazioni sintetiche e che non evidenziano gli interventi dovuti. Pochissimi assistenti sociali rispetto al territorio, che inevitabilmente determinano un ritardo nell'adempimento degli incarichi			la tempistica, e mancata esaustività, talvolta, legata alla tipologia del tessuto sociale	A volte i servizi vanno sollecitati

		ricevuti. Si presentano spesso difficoltà di collaborazione con i soggetti coinvolti.				
Relazione al giudice	si	Non sempre coerente con la tempistica assegnata e con l'incarico.	si	si	si	In base alla richiesta del Tribunale
Partecipazione dell'avvocato	no, non è una CTU. Il Servizio non è un ausiliario del giudice, è incaricato di pubblico servizio.	No, solo dell'avvocato del minore se presente (o del curatore/tutore). Mancato coinvolgimento dei legali delle parti	No avvocato delle parti. Si del curatore	no, non è una CTU. Il Servizio non è un ausiliario del giudice, è incaricato di pubblico servizio	è in itinere lo studio di una regolamentazione e della partecipazione degli avvocati al fine di suggerire agli operatori approfondimenti di temi d'indagine o offrire altri spunti.	I contatti di solito sono telefonici ma spesso il curatore speciale partecipa a incontri diretti
Educativa domiciliare dei SS: Diffusione	In Lombardia sono un'unità ad offerta strutturale: tutti i Comuni devono	ADM delegata alle cooperative convenzionate con il Comune, con	poca	In genere sono i Servizi, nello svolgimento del loro incarico, a valutare l'opportunità di disporre	sì, con l'obiettivo di ridurre i casi di inserimento in	Frequente

	<p>avere l'assistenza domiciliare minori e lo spazio neutro, a volte si organizzano tramite le cooperative</p> <p>Diffusione: in tutti i comuni</p>	limiti legati alla disponibilità di ore		un intervento di educativa domiciliare.	Comunità. Purtroppo, molti Comuni dell'Area metropolitana non dispongono di questo servizio.	
Efficacia	<p>sono previsti interventi 2/3 volte a settimana o se necessario anche tutti i giorni. Spazio Neutro, Assistenza domiciliare minori (svolgimento compiti a casa, accompagnamento dall'uno all'altro genitore); funziona su provvedimento dell'AG, i servizi la attivano, altrimenti con il consenso dei genitori</p>	<p>Dipende dai casi e dalla capacità della famiglia di apprezzare il servizio. In linea di massima buona. La presenza di un competente operatore (psicologo/pedagogista) può essere utile ai minori che si trovano in difficoltà.</p>	discreta		è individuale, e sarebbe utile una specifica formazione dei professionisti	I risultati di solito sono positivi
Mediazione familiare Incarico	Di norma, accedono alla mediazione familiare	Manca il servizio pubblico			Consultorio Familiare	6 mesi in media

	<p>prevalentemente le coppie con figli. Le coppie senza figli ricorrono alla negoziazione assistita oppure, più raramente, alla mediazione civile e commerciale per le problematiche economiche e patrimoniali.</p> <p>1. Incarico:</p> <p>α- Accesso spontaneo alla mediazione familiare nella fase di trattativa prima del giudizio o su impulso della coppia (di uno o entrambi) o su consiglio degli avvocati prima del ricorso.</p> <p>β- Accesso su invito/sollecito del giudice dopo il deposito del ricorso in diversi momenti del giudizio:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nel Decreto					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>di fissazione dell'udienza: <i>“Il Presidente [...] INVITA le parti a valutare il ricorso a strumenti alternativi al procedimento giudiziale, oggi previsti dalla legge 162/2014: INVITA le parti a valutare l'avvio di un percorso di mediazione familiare, fatti salvi i casi di divieto previsti dall'art. 48 della Convenzione di Istanbul dell'11.05.2011, ratificata dall'Italia con la legge n.77 del 27.06.2013 [...]”</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Nel Decreto di fissazione di udienza (rito partecipativo) per le coppie di fatto: <i>“Il Presidente [...] SOLLECITA già prima del giudizio, un percorso di mediazione familiare salvi i casi di divieto previsti dall'art.</i>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>48 della Convenzione di Istanbul dell'11.05.2011, ratificata dall'Italia con la legge n.77 del 27.06.2013”</p> <ul style="list-style-type: none">• Nell’Ordinanza Presidenziale in cui vengono dati i provvedimenti provvisori (1°-2° udienza): <i>“INVITA i genitori a rispettare l’impegno assunto nell’intraprendere il percorso di mediazione presso [...] o comunque ad avviare un percorso serio di sostegno alla genitorialità [...] avvisandoli che in caso di mancata effettiva collaborazione potranno essere assunti provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale”</i>• In corso di causa, anche a seguito di CTU oppure come					
--	---	--	--	--	--	--

<p>valutazione del giudice sulla base del comportamento processuale delle parti: il giudice verbalizza l'invito alla mediazione familiare per consensualizzare il procedimento.</p> <p>In generale le parti non vengono invitate alla mediazione familiare dopo l'istruttoria, quando risulterebbe più difficoltosa la mediabilità a meno che, dalle risultanze istruttorie, non si figuri l'opportunità di rinegoziare in sede di mediazione le condizioni regolatrici la separazione o il divorzio. La mediazione, a giudizio avviato, rischia di essere utilizzata a scopo</p>					
---	--	--	--	--	--

	strategico quando si teme l'esito della sentenza.					
Durata	almeno 3 mesi (con incontri ogni 15 giorni) 6-7 mesi (con incontri una volta al mese) tendenzialmente più la mediazione dura e più gli incontri sono distanziati meno porta ad un accordo (anche parziale)		poca		legata alla durata dei provvedimenti de potestate; l'incarico è rinnovabile.	
Efficacia	<ul style="list-style-type: none"> • Gli accordi di mediazione raggiunti nella fase di trattativa prima del giudizio possono essere trasferiti nel ricorso • Gli accordi di mediazione raggiunti a giudizio iniziato, se non violano gli interessi dei figli, vengono recepiti dal giudice nel verbale di 		scarsa		dipende dalla professionalità e dall'impegno degli operatori.	nella mia esperienza è ridotta

<p>udienza (se gli accordi sono parziali, il giudizio continua su quanto non oggetto di accordo) o in sentenza. Dipende dalla fase del processo: in ogni caso devono essere inseriti a verbale su impulso di parte o se la coppia è presente in udienza (ipotesi più rara) il giudice verbalizza gli accordi e li sottopone alla sottoscrizione delle parti).</p> <p>Si osserva che la mediazione familiare in corso di giudizio, porta prevalentemente ad accordi parziali. Il tasso di successo della mediazione è più elevato sulle questioni attinenti la gestione dei figli ed il progetto</p>					
---	--	--	--	--	--

	genitoriale ma meno elevato sulle questioni economiche.					
Coordinazione genitoriale Nomina del Giudice	<p>n area lombarda possono essere individuate due tipologie di applicazione della coordinazione genitoriale che fanno capo a due orientamenti contrapposti.</p> <p>Il primo, di cui si è fatto per primo portavoce il Tribunale di Milano, inquadra il Co.Ge nell'ambito dei metodi di ADR, il cui avvio è condizionato alla acquisizione del consenso delle parti e alla valutazione da parte del Giudice della loro capacità genitoriale, non essendo l'intervento compatibile con disposizioni</p>	ci sono pochissimi casi e limitati a determinate situazioni	Non è ancora in uso		ordinanza collegiale o monocratica, preceduta dal consenso dei genitori, valutata la capacità economica e con scelta del professionista da parte del Giudice.	Mai visto praticare

<p>totalmente limitative o ablativo della responsabilità genitoriale giacché finalizzato a riattivare la co-genitorialità.</p> <p>La designazione del professionista è rimessa alla libera scelta delle parti su mandato privato, di cui il Giudice prende atto nel provvedimento che recepisce il loro accordo.</p> <p>Il procedimento di coordinazione genitoriale trova la sua puntuale regolamentazione nel contratto professionale privato e si svolgerà parallelamente al giudizio, che non viene sospeso.</p> <p>L'eventuale comportamento inadempiente di una parte, in mancanza</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>di previsione normativa sanzionatoria o protocolli consolidati, potrebbe essere rimesso dalla parte adempiente alla valutazione del Giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. ovvero ai sensi dell'art.709 ter c.p.c., non avendo il Co.Ge alcuna legittimazione processuale.</p> <p>Un secondo orientamento, variamente seguito da diversi Tribunali Lombardi (es. Tribunale di Monza, anche se pronunce più recenti sono più in tendenza agli approdi del primo orientamento citato), inquadra il Co.Ge. nella figura processuale dell'ausiliario ai</p>					
---	--	--	--	--	--

	<p>sensi dell'art.68 c.p.c. con nomina da parte del Giudice, che ne definisce poteri e ambiti di operatività e lo raccorda al giudizio tramite la funzione di relazionare al Giudice (titolare del procedimento pendente o, se definito, al GT o al Tribunale dei Minorenni) in merito alla condotta delle parti per i conseguenti provvedimenti.</p> <p>Le pronunce che prevedono il Co.GE in abbinamento ad un intervento di supporto da parte dei Servizi Sociali generalmente delimitano in dettaglio i rispettivi ambiti di operatività, essendoci concorde condivisione sulla</p>					
--	---	--	--	--	--	--

<p>peculiare funzione facilitativa / educativa da attribuire al Co.Ge, volta a ricondurre il conflitto genitoriale entro i binari di una sana co-gestione degli interessi della prole, che deve essere tenuta distinta dai compiti istituzionali di monitoraggio e contenimento del conflitto genitoriale propri dei SS, a cui in genere vengono attribuite funzioni decisionali vicarie. Non manca un orientamento intermedio (es. Tribunale di Varese), che coniuga l'atto di designazione da parte del Giudice, contenente le indicazioni delimitative dell'area di operatività, con</p>					
---	--	--	--	--	--

	l'invito alla formalizzazione dell'incarico privato entro il termine assegnato alle parti.					
Invito alla CO.GE. con la sentenza	NON RINVENUTO					ipotesi residuale con scelta del CO.GE. da parte dei genitori
Poteri del COGE	VEDI SOPRA					professionista con competenza specifica del settore della dinamica del conflitto familiare; dare indicazioni precise ai genitori con verifica periodica del comportamento tenuto; relazione al Giudice solo nel corso del processo;

<p>Il punto sulla diffusione del metodo anche per i servizi pubblici, MEDIATORE, SERVIZI SOCIALI, CF SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ</p>	<p>in via di sperimentazione nell'ambito di quei tribunali che aderiscono ad un orientamento che non richiede il requisito della volontarietà ovvero che prevedono il co.ge in abbinamento ai servizi sociali per interventi complessi di supporto alla genitorialità disposti dall'autorità giudiziaria.</p>				<p>MEDIATORE, SERVIZI SOCIALI, CF SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ: <i>in Sicilia è in atto una convenzione (stipulata ante covid) con una società che si è aggiudicata un bando dell'UE per esternalizzare i servizi comunali in favore dei minori contesi (CO.GE., incontri in spazio neutro, sostegno alla genitorialità e mediazione).</i></p>	
					<p>Coordinamento con le Procure è stato sottoscritto un Protocollo tra le Procure TO e TM</p>	

					<p><i>per un'azione integrata contro la violenza di genere. Recentissima è l'approvazione di un protocollo avente ad oggetto nuove forme di cooperazione tra le istituzioni giudiziarie (TO, PM e PMM) nei procedimenti de potestate per evitare sovrapposizioni in danno dei minori (accesso per la consultazione dei registri relativi ai procedimenti civili di rispettiva competenza).</i></p>	
					<p>Le cause di separazione e divorzio ai tempi del COVID e post (cosa resterà? Cosa vorremmo che</p>	

					<p><i>restasse?): la semplificazione di alcuni atti e mantenere alcune udienze la cui celebrazione in presenza è solo formale (udienza ex art. 184 c.p.c. e udienza ex art.190 c.p.c.). Un maggiore ricorso agli strumenti informatici con l'auspicio che diventi obbligatorio il deposito telematico degli atti, come avviene in altri settori, e l'udienza cartolare per le separazione consensuali e i divorzi congiunti (con l'eccezione di quei casi in cui le parti, per esigenze particolari, insistono per la</i></p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<i>comparizione personale dei coniugi)</i>	
--	--	--	--	--	--	--